

IN QUESTO NUMERO

1. **Credito d'imposta per fertilizzanti agricoli.**
2. **Credito d'imposta carburanti per le imprese agricole.**
3. **Proroga Versamenti IRPEF 2026: Nuove Scadenze e Regole per ISA e Forfettari.**
4. **Operai agricoli: rinnovato il contratto di lavoro nazionale.**
5. **Revisione dei trattori agricoli veloci (Cat. T-b).**

1. CREDITO D'IMPOSTA PER FERTILIZZANTI AGRICOLI

Il nuovo **credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli** rappresenta un sostegno concreto per le imprese del settore primario, colpite dall'aumento dei costi di produzione dovuto alle tensioni internazionali e alla crisi energetica.

Il provvedimento, introdotto dal cosiddetto decreto carburanti quater, prevede un **credito d'imposta pari al 30%** delle spese sostenute per l'acquisto di fertilizzanti comprovato dalle fatture (al netto dell'iva).

La misura è finanziata con 40 milioni di euro e si affianca al bonus per il gasolio agricolo, portando il totale degli aiuti a oltre 100 milioni.



Il beneficio riguarda gli acquisti effettuati nei mesi di **marzo, aprile e maggio 2026**.

Le spese devono essere documentate e riferite a fertilizzanti utilizzati per attività agricole, zootecniche o connesse.

Possono accedere al credito:

- Imprese agricole e della pesca
- Cooperative e consorzi agricoli
- Aziende agromeccaniche che acquistano fertilizzanti per conto terzi

È necessario essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione tramite modello F24**, entro il termine stabilito dal decreto.

Siamo in attesa del decreto attuativo.

(A. Filippetti)

2. CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTI PER LE IMPRESE AGRICOLE



Con il Decreto Carburanti 2026 (D.L. 18 marzo 2026, n. 33) è stato introdotto il credito d'imposta per sostenere le imprese agricole che affrontano l'aumento dei costi del carburante

Questa agevolazione riguarda il gasolio utilizzato nei mezzi operativi, tra cui trattori, mietitrebbie e altre attrezzature agricole, ed è valida per le aziende con sede legale o stabile organizzazione in Italia.

Il beneficio riguarda il gasolio e la benzina acquistati nel mese di **marzo, aprile e maggio 2026** e vale fino al **20% della spesa sostenuta**, calcolata al netto dell'IVA e documentata dalle relative fatture. Il plafond complessivo stanziato è di **30 milioni di euro per il 2026**.

Potrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 fino al 31 dicembre 2026.

Siamo in attesa dei decreti attuativi che determineranno i codici tributo, le modalità telematiche di comunicazione e le procedure per la prenotazione delle risorse.

(A. Filippetti)

3. PROROGA VERSAMENTI IRPEF 2026: NUOVE SCADENZE E REGOLE PER ISA E FORFETTARI

Il Governo ha ufficializzato la proroga dei versamenti IRPEF e delle imposte collegate per alcune categorie, spostando la scadenza dal 30 giugno al 20 luglio 2026.

Chi beneficia della proroga

La misura riguarda in particolare:

- **Soggetti ISA** (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)
- **Contribuenti in regime forfettario** (attività connesse, agriturismi)
- **Altri titolari di partita IVA** che rientrano nei requisiti previsti

Restano invece **esclusi** i lavoratori dipendenti e i pensionati, per i quali il calendario fiscale non subisce modifiche.

Quali versamenti slittano

La proroga interessa:

- **Saldo IRPEF 2025**
- **Primo acconto IRPEF 2026**
- Addizionali e imposte sostitutive collegate



Maggiorazione per il rinvio

Chi sceglie di pagare entro il 20 luglio **non dovrà applicare alcuna maggiorazione.**

È comunque possibile versare anche oltre tale data, fino al **20 agosto 2026**, ma in questo caso sarà dovuto un piccolo interesse dello **0,40%** a titolo di maggiorazione.

Rateizzazione

I contribuenti che optano per il pagamento rateale potranno iniziare dal 20 luglio, seguendo il piano di rateizzazione ordinario, con interessi calcolati solo sulle rate successive alla prima.

(A. Filippetti)

4. OPERAI AGRICOLI: RINNOVATO IL CONTRATTO DI LAVORO NAZIONALE



Il **28 maggio scorso** è stato **rinnovato il C.C.N.L. relativo agli operai del settore agricolo.**

Il nuovo contratto, che ha valore per il quadriennio 2026 – 2029, si applica ad 1.000.000 di dipendenti ed a 170.000 aziende datrici.

Vediamo i punti più salienti.

Aumenti retributivi: previsto un aumento del 5,1% per il biennio 2026/2027, suddiviso in due soluzioni 3,4% dal 1° giugno 2026, 1,7% dal 1° gennaio 2027. Non sono previsti né arretrati né una tantum.

Modificato in parte l'art. 21 (come l'art. 22 per i florovivaisti) del previgente C.C.N.L. allo scopo di "fidelizzare" il personale a tempo determinato, rispondendo alle sempre più crescenti difficoltà di reperimento della manodopera. In particolare, si sottolinea come per il personale "avventizio" (ex art. 21, comma 8, lettera b), sia prevista, in via sperimentale anni 2027 – 2029, la possibilità di definire contratti a termine, con garanzie occupazionali di almeno 100 giornate annue, di durata triennale da svolgersi nell'ambito di tre distinti rapporti annuali consecutivi; con un'opportuna dichiarazione a verbale, le parti stipulanti ribadiscono che il rapporto di lavoro sperimentale di cui si tratta è da considerarsi a tutti gli effetti un contratto a se stante, nell'ambito

dell'arco temporale di tre anni, quale contratto di lavoro a tempo determinato annuale, con conseguente diritto all'indennità di disoccupazione agricola per tutte le giornate non lavorate in analogia a quanto chiarito dal mess. INPS n. 2239 del 30/03/2015, con riferimento alla forma contrattuale prevista dall'art. 5 del D.L. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014; in relazione a ciò, le parti si attiveranno presso le amministrazioni competenti affinché, entro il 31 dicembre 2026, si è chiarita la possibilità di accedere alla indennità di disoccupazione agricola.

Parimenti, e sempre nel contesto della predetta fidelizzazione, all'art. 54 bis, si è definito un "elemento aggiuntivo della retribuzione" nella misura dello 0,4% del salario contrattuale, in favore degli operai agricoli a tempo determinato che hanno svolto presso la stessa azienda per almeno tre anni consecutivi almeno 150 giornate.

Apportate significative modifiche anche alla disciplina delle convenzioni, per rendere lo strumento di programmazione delle assunzioni aziendali concretamente più fruibile.

Avuto riguardo alla recente normativa sul "giusto salario" (D.L. governativo n. 62/2026), il C.C.N.L. in esame ha sancito (art. 50 bis) i criteri per definire il **"Trattamento Economico Complessivo" - TEC**.

Il Trattamento Economico Complessivo per gli operai agricoli è, infatti, composto dal salario contrattuale definito dai contratti provinciali; generi in natura o valore corrispettivo; tredicesima e quattordicesima mensilità; ferie, scatti di anzianità (per gli operai a tempo determinato queste voci sono conglobate nel 3° elemento); welfare contrattuale integrativo a livello nazionale erogato dall'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) - comprensivo del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (F.I.S.A.); Fondo nazionale di previdenza complementare (Agrifondo); welfare contrattuale integrativo a livello territoriale corrisposto dagli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali (EBAT) / Cassa Extra Legem; maggiorazioni retributive previste dal CCNL o dal CPL (ad esempio per lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni); erogazioni legate alla produttività, alla qualità e ad altri elementi di competitività, nonché la specifica quota di trattamento economico eventualmente prevista in sostituzione delle citate erogazioni; elemento economico eventualmente corrisposto a compensazione del periodo di carenza contrattuale, altre indennità e trattamenti previsti dal CCNL o dal CPL.

Novità anche per il **T.F.R.** degli operai a tempo determinato; la norma conferma (in relazione a recenti interpretazioni INL) la possibilità, per le aziende, di corrispondere il compenso di fine rapporto congiuntamente alla retribuzione mensile. Al riguardo le parti hanno definito l'allegato 14 al CCNL; sulla base delle nuove regole, l'azienda corrisponderà al personale a tempo determinato, il T.F.R. al termine dell'ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il lavoratore abbia con la stessa azienda più rapporti di lavoro nell'arco dell'anno solare, l'importo del T.F.R., maturato di volta in volta, sarà evidenziato sul modello predisposto aziendali ed attestante l'ammontare del T.F.R. nei diversi periodi. Nel caso di unico e breve rapporto di lavoro il T.F.R. sarà corrisposto alla fine del rapporto stesso; relativamente a ciò, le parti convengono che la precitata previsione collettiva (che consente di corrispondere il T.F.R. congiuntamente alla retribuzione mensile) deve essere interpretata, per prassi consolidata o per previsione del contratto collettivo provinciale, nel senso che il T.F.R. può essere anticipato e corrisposto mensilmente per tutti gli operai a tempo determinato che svolgono attività di carattere stagionale.

Aggiornate le norme che disciplinano il livello di contrattazione collettiva provinciale, definendo (art. 93) un termine entro il quale debbono essere redatti i testi coordinati del CPL (con stampa - anche in lingua straniera - a cura degli enti bilaterali provinciali), anche al fine di rendere pubblici i contenuti normativi ed economici ed utili alla trasmissione alle amministrazioni (INPS, IRL, CNEL) in ottemperanza a quanto disposto dal cd. Decreto-legge 1° maggio (DL. N. 62/2026) anche per la determinazione del "giusto salario".

Introdotta una norma che richiama le previsioni di cui all'art. 1362 c.c., in materia di interpretazione dei contratti.

Migliorie anche per le prestazioni di welfare contrattuale, in favore dei lavoratori che siano in condizioni di difficoltà; introdotte misure per i lavoratori stranieri: si segnala la possibilità di poter cumulare ferie permessi per recarsi nel proprio Paese; stabilito anche un permesso per il disbrigo delle pratiche connesse al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il trattamento economico delle festività infrasettimanali coincidenti con la domenica è stato equiparato, per gli OTI, a quello delle cd. festività nazionali (con corresponsione di 1/26 della retribuzione mensile in busta paga). Nuove regole per la definizione a livello territoriale degli accordi per le emergenze climatiche.

Rinnovato anche l'accordo per le aziende di manutenzione del verde.

Pubblichiamo, di seguito, le nuove tabelle salariali per gli operai agricoli e gli operi florovivaisti.

TABELLE SALARIALI CON VIGENZA DAL 1° giugno 2026

SETTORE TRADIZIONALE

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO									
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale al 31/12/2025	Aumento C.C.N.L. 1/06/2026 (3,4%)	Salario Contrattuale Totale 1/06/2026	3° Elemento (30,44%)	Salario Totale 1/06/2026	Straordinario Ferie 25%	Lavoro Festivo e Notturno 40%	Straordinario Festivo 50%	Val. acc.to TFR 8,63%
7 Liv. Spec. Sup.	11,35	0,39	11,74	3,57	15,31	18,25	20,01	21,18	1,01
6 Liv. Spec. Interm.	10,80	0,37	11,17	3,40	14,57	17,36	19,04	20,15	0,96
5 Liv. Specializz.	10,76	0,37	11,12	3,39	14,51	17,29	18,96	20,07	0,96
4 Liv. Qual. Sup.	9,96	0,34	10,29	3,13	13,43	16,00	17,54	18,57	0,89
3 Liv. Qualif.	9,36	0,32	9,67	2,95	12,62	15,04	16,49	17,46	0,83
2 Liv. Comuni A	8,57	0,29	8,86	2,70	11,55	13,77	15,10	15,98	0,76
1 Liv. Comuni B	7,12	0,24	7,36	2,24	9,61	11,45	12,55	13,29	0,64
Staffetta Generazionale - Prima Assunzione	6,55	0,22	6,77	2,06	8,84	10,53	11,54	12,22	0,58

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO			
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale al 31/12/2025	Aumento C.C.N.L. 1/06/2026 (3,4%)	Salario Contrattuale Totale 1/06/2026
7 Liv. Spec. Sup.	1975,62	67,17	2042,79
6 Liv. Spec. Interm.	1870,84	63,61	1934,44
5 Liv. Specializz.	1861,54	63,29	1924,83
4 Liv. Qual. Sup.	1714,02	58,28	1772,30

SCATTI DI ANZIANITA' O.T.I.					
Livello e Qualifica	1° Biennio	2° Biennio	3° Biennio	4° Biennio	5° Biennio
7 Liv. Spec. Sup.	12,78	25,56	38,34	51,12	63,90
6 Liv. Spec. Interm.	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50
5 Liv. Specializz.	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50
4 Liv. Qual. Sup.	11,93	23,86	35,79	47,72	59,65

TABELLE SALARIALI CON VIGENZA DAL 1° gennaio 2027

SETTORE TRADIZIONALE

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO									
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale al 31/12/2025	Aumento C.C.N.L. 1/01/2027 (5,1%)	Salario Contrattuale Totale 1/01/2027	3° Elemento (30,44%)	Salario Totale 1/01/2027	Straordinario Ferie 25%	Lavoro Festivo e Notturno 40%	Straordinario Festivo 50%	Val. acc.to TFR 8,63%
7 Liv. Spec. Sup.	11,35	0,58	11,93	3,63	15,57	18,55	20,34	21,53	1,03
6 Liv. Spec. Interm.	10,80	0,55	11,35	3,46	14,81	17,65	19,35	20,48	0,98
5 Liv. Specializz.	10,76	0,55	11,30	3,44	14,75	17,57	19,27	20,40	0,98
4 Liv. Qual. Sup.	9,96	0,51	10,46	3,18	13,65	16,26	17,83	18,88	0,90
3 Liv. Qualif.	9,36	0,48	9,83	2,99	12,83	15,29	16,76	17,74	0,85
2 Liv. Comuni A	8,57	0,44	9,00	2,74	11,74	14,00	15,35	16,25	0,78
1 Liv. Comuni B	7,12	0,36	7,49	2,28	9,76	11,64	12,76	13,51	0,65
Staffetta Generazionale - Prima Assunzione	6,55	0,33	6,88	2,10	8,98	10,70	11,73	12,42	0,59

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO			
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale al 31/12/2025	Aumento C.C.N.L. 1/01/2027 (5,1%)	Salario Contrattuale Totale 1/01/2027
7 Liv. Spec. Sup.	1975,62	100,76	2076,37
6 Liv. Spec. Interm.	1870,84	95,41	1966,25
5 Liv. Specializz.	1861,54	94,94	1956,48
4 Liv. Qual. Sup.	1714,02	87,42	1801,44

SCATTI DI ANZIANITA' O.T.I.					
Livello e Qualifica	1° Biennio	2° Biennio	3° Biennio	4° Biennio	5° Biennio
7 Liv. Spec. Sup.	12,78	25,56	38,34	51,12	63,90
6 Liv. Spec. Interm.	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50
5 Liv. Specializz.	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50
4 Liv. Qual. Sup.	11,93	23,86	35,79	47,71	59,65

(M. Mazzanti)

5. REVISIONE DEI TRATTORI AGRICOLI VELOCI (CAT. T-B)



In data 15 aprile 2026 le Organizzazioni CONFAGRICOLTURA, CIA, COPAGRI, CAI AGROMECC, UNCAI, FEDERACMA, hanno sottoposto al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti alcune criticità relative all'applicazione del decreto del 25 novembre 2025.

In detto decreto si definiscono specifiche linee guida operative per l'esecuzione dei controlli tecnici sui trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati sulle strade pubbliche e per l'individuazione delle attrezzature necessarie a tali controlli oltre alle relative modalità di utilizzo.

Dal territorio vengono però segnalati una serie di problemi nell'avvio delle revisioni per i trattori agricoli di quelle categorie, dovuti soprattutto ai tempi troppo ristretti indicati dal decreto per consentire agli enti e alle imprese che dovranno procedere alla revisione i necessari adeguamenti organizzativi. Nello stesso tempo sono state definite scadenze troppo ravvicinate (30 giugno 2026) per la revisione dei mezzi immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

A fronte delle suddette imminenti scadenze, sono state riscontrate forti difficoltà operative da parte degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) territoriali nel coordinare l'attività, con pesanti ricadute sulle imprese agricole e agromeccaniche.

Nello specifico, si è evidenziare quanto segue:

Incertezza operativa dei Centri Privati: sebbene le officine private già autorizzate per la revisione dei mezzi pesanti possiedano potenzialmente il titolo giuridico per operare sui trattori veloci si riscontra un inadeguato coordinamento di tali centri da parte degli UMC. L'incertezza circa l'effettiva applicabilità delle nuove procedure tecniche e il dubbio sulla sostenibilità economica degli investimenti richiesti (es. banchi prova a piastre specifici) stanno portando le officine a non offrire il servizio.

Mancanza di interlocuzione e formazione: molti UMC non accettano ancora prenotazioni. Situazione che fa ipotizzare anche la necessità di una specifica formazione per il personale tecnico deputato alla gestione di tale nuova procedura.

Danni al comparto: i mezzi ad alta tecnologia fondamentali per l'Agricoltura 4.0 e spesso gravati da piani di ammortamento si trovano nell'impossibilità di regolarizzazione. Questo "fermo burocratico" rischia di impedire la libera circolazione e il lavoro su strada dei trattori agricoli, senza che l'utenza sappia come e dove adempiere agli obblighi di legge.

In relazione alle criticità riscontrate risulta evidente la necessità di fornire specifiche indicazioni agli UMC in relazione all'attuale quadro normativo che non permette le prenotazioni mediante presentazione del modello TT 2100, oltre a stabilire una procedura transitoria che consenta ai proprietari dei mezzi, in regola con la richiesta di prenotazione, di poter continuare ad operare in attesa di essere convocati.

Da ultimo si è richiesto un monitoraggio dei Centri Privati per verificare quali officine siano pronte o intendano dotarsi della strumentazione necessaria, in modo da poter fornire specifiche indicazioni e tutti gli associati.

Nel rispetto dei reciproci ruoli, per garantire un servizio efficiente all'utenza e al fine di evitare rilevanti ricadute economiche derivanti dall'eventuale fermo dei mezzi, si è ritenuto necessario sottolineare che le Autorità preposte al controllo considerino, ai fini della regolarità, l'avvenuta presentazione della richiesta di revisione, corredata dal pagamento degli oneri previsti, quale condizione sufficiente a dimostrare l'adempimento dell'obbligo da parte dell'utente.

Questa soluzione potrebbe consentire la prosecuzione dell'attività fino a quando il sistema non sarà in grado di garantire l'esecuzione delle revisioni sull'intero territorio nazionale. In assenza di tale opportunità, si è ritenuto altresì necessario sottolineare che non vengano applicate sanzioni nei confronti degli utenti impossibilitati ad adempiere ai disposti legislativi per cause non dipendenti dalla loro volontà.

A seguito di un confronto avuto il 20 maggio con la Direzione Generale per la Motorizzazione, ci informano che il Ministero ha avviato un monitoraggio a livello territoriale. In particolare, con una nota del 6 maggio 2026, la Direzione Generale ha richiesto alle Direzioni Generali Territoriali (DGT) di:

- monitorare lo stato delle prenotazioni e delle revisioni;
- sensibilizzare il personale degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) sull'applicazione delle disposizioni;
- affrontare le criticità segnalate, tra cui i casi di rigetto delle domande e le ricadute economiche per il comparto.

In relazione alla situazione descritta, ed al fine di disporre ulteriori informazioni, si chiede di segnalare allo scrivente Ufficio, entro il 15 giugno p.v., indicazioni relative a UMC/Motorizzazioni che non accolgono richieste di prenotazione (Ufficio, data) o presentino particolari criticità operative, così da poterle rappresentarle puntualmente al Ministero nell'ambito del monitoraggio attualmente in corso.

Si resta in attesa di un riscontro urgente e della convocazione di un tavolo di confronto per affrontare le suddette criticità.

Da ultime notizie del Ministero, è stato decretato che entro il 31 dicembre 2026 dovranno essere sottoposti alla revisione i trattori agricoli a ruote di tipo veloce, immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

(Uff. Sicurezza)

